Federazione Regionale USB Sardegna

A luglio la corresponsione della somma aggiuntiva sulle pensioni basse

L'INPS ha fornito alle proprie strutture operative le indicazioni necessarie al pagamento della cosiddetta "quattordicesima", che sarà erogata nel prossimo mese di luglio.

, 05/06/2008

I pensionati interessati dovrebbero aver già ricevuto la relativa comunicazione, da parte dell'Istituto di previdenza.

La somma aggiuntiva alle pensioni basse, erogata una volta all'anno, è stata introdotta dalla legge n.127/2007.

REQUISITI PER IL DIRITTO:

Età: pari o superiore a 64 anni;
Reddito personale: non superiore a 8.640,84 euro annui (esclusi quelli derivanti da assegni per nucleo familiare/assegni familiari e da indennità di accompagnamento; il reddito da casa di abitazione; il TFR e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata).

La somma aggiuntiva varia perché è calcolata anche in base all'anzianità contributiva del pensionato:

Se pensionato da lavoro dipendente

fino a 15 anni di anzianità contributiva, la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 336 euro;
da 15 a 25 anni di anzianità contributiva, la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 420 euro;
se l'anzianità contributiva è superiore a 25 anni la somma complessiva aggiuntiva è pari a 504 euro.

Se pensionato da lavoro autonomo

fino a 18 anni di anzianità contributiva la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 336 euro;
da 18 a 28 anni di anzianità contributiva, la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 420 euro;
se l'anzianità contributiva è superiore a 28 anni la somma complessiva aggiuntiva è pari a 504 euro.

Nel caso in cui il reddito personale sia di poco superiore al limite stabilito, la somma aggiuntiva sarà proporzionalmente ridotta. Per esempio se il reddito è di 8.800 euro, con un'anzianità contributiva fino a 15 anni, la somma aggiuntiva sarà pari a 176,84 euro complessivi (8.640,84 + 336,00 - 8.800,00 euro).

L'INPS è già a conoscenza dei redditi riferiti all'anno 2007, richiesti tramite i modelli reddituali 2008, quindi non è necessaria la presentazione di ulteriori modelli RED. Qualora, invece, un pensionato preveda di superare, nel 2008, il limite di reddito stabilito per la corresponsione del beneficio, potrà presentare alla competente sede INPS una dichiarazione in tal senso, specificando di non aver diritto al beneficio.